Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 14 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1969, n. **279.**

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il limite di impegno di lire 300.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo del 5 per cento ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Detti alloggi sono riservati alle speciali esigenze di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dovranno essere assegnati ai dipendenti delle dette aziende autonome.

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli alloggi medesimi sono esclusi dalla cessione in proprietà prevista dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà a norma del presente articolo sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 2.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1 è considerata come gestione autonoma, con bilancio distinto.

Art. 3.

Il programma di costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge è concordato tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

All'assegnazione ed alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede una commissione costituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nominata dal Ministro per le poste e telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 335 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Detta commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, è composta del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di un direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di un direttore centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e di due rappresentanti del personale — uno per ciascuna delle predette aziende — designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione. La commissione delibera secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Gli alloggi dovranno essere assegnati in ragione di 800 al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 200 al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I canoni di affitto sono determinati in conformità delle norme di cui all'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte in ragione di lire 240.000.000 nello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in ragione di lire 60.000.000 nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969 fino all'esercizio 2003.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 120 (lire 60.000.000) e n. 194 (lire 180.000.000) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1969, del capitolo n. 198 (lire 60.000.000) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario stesso e dei capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — MAZZA — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 2 maggio 1969, n. **280**.

Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al suo disavanzo di gestione per l'esercizio 1968, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 258.034.000.000.

Art. 2.

Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo saranno effettuate con le modalità e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato intermisteriale per il credito e il risparmio.

Art. 3.

Le obbligazioni da emettersi in forza dell'articolo 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è auto-

rizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4.

In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, la Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette.

Art. 5.

Le obbligazioni e le aperture di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 4 e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

L'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 281.

Approvazione del nuovo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 979 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, n. 914;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della scuola anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è abrogato e sostituito da quello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 17. — GRECO

Nuovo statuto della Scuola normale superiore approvato dal consiglio direttivo nelle adunanze del 5, 11, 13, 25 marzo e del 4 e 24 aprile 1968.

CAPO I

CARATTERE DELLA SCUOLA

Art. 1.

La Scuola normale superiore istituita in Pisa da Napoleone I con decreto del 29 gennaio 1813, ha per scopo:

1) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;

2) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, la ricerca e la cultura scientifica ed umanistica.

A tal fine la scuola accoglie studenti iscritti alla facoltà di lettere e filosofia od alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, nonché laureati di tutte le università della Repubblica e studiosi stranieri aventi titoli equivalenti. L'ammissione degli uni e degli altri come « allievi della Scuola normale superiore » è subordinata all'esito dei concorsi banditi annualmente dalla scuola medesima.

Art. 2.

La Scuola normale superiore, in conformità a quanto prescritto dall'art. 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è istituto di istruzione superiore ed ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il personale insegnante e non insegnante appartenente ai ruoli organici statali è assegnato alla scuola con le norme vigenti per le università e gli istituti di istruzione superiore statali.

CAPO II

ORGANI ACCADEMICI

Art. 3.

Il governo della scuola appartiene:

1) al direttore;
2) al vicedirettore;
3) al consiglio direttivo.

Art. 4.

Il consiglio direttivo:

a) ha il governo scientifico, didattico, amministrativo e disciplinare della scuola;

b) elegge il direttore della scuola;

c) delibera sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;

d) delibera sulle eventuali modifiche di statuto e sul regolamento interno per il funzionamento scientifico, didattico, amministrativo e disciplinare della scuola;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il consiglio direttivo svolge la sua opera di direzione didattica e scientifica della scuola valendosi della collaborazione di due consigli di classe, di cui uno per le discipline umanistiche e, l'altro per le discipline scientifiche.

E' convocato dal direttore ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 5.

Il consiglio direttivo è composto:

a) del direttore della scuola, che lo presiede;

b) del rettore dell'Università di Pisa;

c) dei presidi della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

d) del vicedirettore della scuola;

e) dei professori di ruolo della scuola;

f) di due rappresentanti dei professori aggregati, incaricati esterni ed assistenti, uno per ciascuna classe;

g) di due rappresentanti degli allievi, uno per ciascuna classe;

h) del direttore amministrativo.

I rappresentanti di cui alla lettera *f*) vengono scelti dai colleghi della rispettiva classe ogni anno mediante elezione a scrutinio segreto; coloro che vengono a cessare nel corso dell'anno saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti.

I rappresentanti degli allievi sono eletti annualmente a scrutinio segreto dagli allievi riuniti in assemblea.

Vicepresidente del consiglio direttivo è il vicedirettore della scuola.

Le funzioni di segretario nel consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo che partecipa alle riunioni con voto deliberante per le questioni amministrative e concernenti il personale non insegnante della scuola.

Gli enti che concorrano eventualmente al mantenimento dell'istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al consiglio. I privati sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.

I predetti hanno voto deliberante per le questioni amministrative.

Quando i membri di cui al comma precedente eccedono il numero di due il consiglio direttivo chiamerà a far parte, quali componenti del consiglio stesso, un numero uguale a detta eccedenza di professori di ruolo della facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali. Essi durano in carica un biennio e potranno essere riconfermati.

I rappresentanti di cui alle lettere *f*) e *g*) partecipano a tutte le riunioni del consiglio direttivo ma non hanno voto deliberante in quelle che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo, dei professori aggregati e alla designazione dei professori incaricati.

Art. 6.

Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale della scuola;

b) conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantegli dalla carica i diplomi di licenza e di perfezionamento;

c) sovrintende al funzionamento generale della scuola ed ha la vigilanza su tutti i servizi;

d) convoca e presiede il consiglio direttivo;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva;

f) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico, amministrativo e disciplinare che gli sono deferite dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni dal vicedirettore ed è da lui sostituito in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il direttore è eletto dal consiglio direttivo tra i professori di ruolo delle università ed istituti di istruzione superiore italiani ed è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Dura in carica un quadriennio accademico e non può essere riconfermato che per un ulteriore quadriennio.

Art. 8.

Il vicedirettore è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, sentito il parere del consiglio direttivo, fra i professori di ruolo della scuola o fra i professori di ruolo della facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa. Egli deve, di norma, appartenere a classe o facoltà diversa da quella del direttore.

Dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 9.

Il consiglio di classe costituisce il raggruppamento organico di tutti gli insegnamenti afferenti la classe stessa e rappresenta l'organismo in cui si realizza la collaborazione interdisciplinare.

Esso esercita, in via preliminare, tutte le attribuzioni che sono demandate ai consigli di facoltà dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario in quanto non disciplinate dallo statuto o dal regolamento interno.

Il consiglio di classe ha funzioni consultive e si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 10.

I consigli di classe sono composti:

a) dei professori di ruolo e fuori ruolo della scuola;

b) del preside della facoltà corrispondente;

c) dei professori aggregati ed incaricati;

d) di un rappresentante degli assistenti di ruolo;

e) da un rappresentante di tutti coloro che stanno svolgendo nell'ambito della scuola attività di ricerca da almeno un anno e che non rientrino nelle categorie sopra indicate;

f) di cinque rappresentanti degli allievi.

I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) sono scelti ogni anno mediante elezione a scrutinio segreto dalle rispettive categorie. Almeno uno dei rappresentanti di cui alla lettera *f*) deve essere perfezionando.

Gli asissitenti ai quali sia conferito l'incarico d'insegnamento partecipano alle sedute in qualità di professori incaricati e non votano per la scelta del rappresentante degli assistenti.

Il preside del consiglio di classe è eletto a maggioranza di voti dal consiglio medesimo tra i professori di ruolo della scuola. Dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato, immediatamente, per un altro triennio.

Il consiglio di classe è convocato dal preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 11.

Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Per i mutamenti di persone dovute all'avvicendarsi di esse nelle cariche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *h*) del primo comma dell'art. 5 non occorre autorizzazione ministeriale.

Nel caso in cui i professori di ruolo della scuola appartengano tutti alla classe di lettere e filosofia ovvero a quella di scienze, sarà chiamato a far parte del consiglio direttivo anche un professore di ruolo rispettivamente della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, il quale abbia un incarico di insegnamento nella scuola.

Capo III

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Art. 12.

L'inizio dell'anno accademico della scuola coincide con quello delle università.

Art. 13.

La scuola si compone di due classi:

classe di lettere e filosofia;

classe di scienze.

Ogni classe organizza:

a) un corso ordinario di studi per gli alunni iscritti alla corrispondente facoltà;

b) un corso di perfezionamento per laureati.

Art. 14.

Nell'ambito di entrambe le classi possono essere costituiti istituti per favorire lo sviluppo dell'attività scientifica e per meglio coordinare l'attività scientifica e didattica di discipline affini.

La direzione di ciascun istituto è affidata dal consiglio direttivo, di norma, ad un professore di ruolo della scuola.

Art. 15.

I due corsi ordinari hanno la durata prevista dai corrispondenti corsi universitari.

In essi, tanto per la classe di lettere, quanto per quella di scienze, sono contemplati:

1) corsi di lezioni e seminari;
2) corsi di lettorato di lingue straniere;
3) conferenze;
4) esercitazioni di laboratorio.

Art. 16.

Gli insegnamenti per i singoli corsi delle classi vengono stabiliti dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze della scuola, sentito il parere dei consigli di classe.

La scuola potrà contribuire alle maggiori spese, che gli istituti scientifici dell'Università di Pisa dovessero sostenere per esercitazioni di carattere sperimentale, nella misura che sarà fissata volta per volta dal consiglio direttivo.

Tutti i corsi ed istituti della scuola possono essere frequentati anche da studenti o laureati di università italiane o straniere, previa autorizzazione del consiglio direttivo della scuola.

Art. 17.

I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici. L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavora, e ad eventuali prove di esame, approvati dal consiglio direttivo. A giudizio del consiglio direttivo, sentito il parere dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavora, il perfezionamento può essere prorogato di un anno.

In questo periodo i laureati perfezionandi:

1) preparano una dissertazione;
2) frequentano corsi ed istituti della scuola e dell'università.

Art. 18.

La scuola rilascia:

a) agli alunni che abbiano seguito il corso ordinario, un diploma di licenza;

b) agli alunni che abbiano compiuto il corso di perfezionamento, un diploma di perfezionamento.

Art. 19.

La direzione e la vicedirezione della biblioteca della scuola sono affidate a professori della scuola nominati dal consiglio direttivo.

La biblioteca è a disposizione dei professori e degli alunni della scuola e dell'Università di Pisa.

La direzione può autorizzare l'accesso a studiosi che ne facciano richiesta.

I particolari sul funzionamento della biblioteca sono demandati al regolamento interno.

CAPO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 20.

Secondo quanto è prescritto dall'art. 254 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, alla scuola è concesso il perpetuo e gratuito uso degli immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed è assegnato in proprietà tutto il materiale di qualsiasi natura di cui attualmente dispone.

Art. 21.

Le rendite della scuola sono costituite:

a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

b) da eventuali altri contributi annui di enti o di privati;

c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della scuola.

Art. 22.

L'anno finanziario della scuola coincide con l'anno accademico.

Il consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo entro il mese di luglio.

Il consiglio direttivo provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie ordinarie della scuola sul piano della parità tra e due classi.

Il consiglio direttivo provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale.

Gli storni da capitolo a capitolo del bilancio preventivo devono essere approvati dal consiglio direttivo. Tuttavia, in caso di urgenza, provvede il direttore, che ne riferisce poi al consiglio direttivo nella prima adunanza.

Il rendiconto consuntivo è approvato dal consiglio direttivo entro il mese di febbraio.

Art. 23.

Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti di bilancio, che non possono, in alcun caso, essere oltrepassati.

I pagamenti sono effettuati mediante mandati che debbono essere firmati dal direttore o dal vicedirettore, dal direttore amministrativo e dal ragioniere.

Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa munito della firma del direttore o del vicedirettore e del direttore amministrativo, nonché della firma, per accettazione, di chi ha ordinato la spesa stessa.

Un apposito fondo è messo a disposizione dell'economo sotto la sua responsabilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno perché con esso si provveda alle spese giornaliere e generiche di lieve entità.

Art. 24.

Il servizio di cassa della scuola è affidato ad un istituto di credito di notoria solidità, con deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 25.

Il direttore ed i componenti del consiglio direttivo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni arrecati alla scuola a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, per dolo o colpa grave.

Art. 26.

Il direttore o il vicedirettore della scuola hanno diritto all'alloggio gratuito nella scuola; entrambi hanno, altresì, diritto al vitto gratuito nella scuola stessa.

I docenti della scuola possono avere l'alloggio nei limiti delle disponibilità delle camere, ed il vitto, nella scuola stessa, durante l'apertura della mensa, pagando a titolo di rimborso spese, una quota fissata dal consiglio direttivo.

CAPO V

ALUNNI

1. - *Concorsi ed ammissioni*

Art. 27.

Ogni anno, entro il mese di aprile, il consiglio direttivo determina, per entrambe le classi e per ciascuna delle due sezioni, maschile e femminile, il numero dei posti di alunno del corso ordinario e del corso di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo.

Alla scuola si può accedere, previo concorso, per il 1°, 2° e 3° anno di corso.

Gli alunni ammessi alla scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all'art. 44, fino al compimento del corso di studi universitari.

Successivamente alla pubblicazione del bando di concorso il consiglio direttivo può, ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di alunni superiore a quello dei posti messi a concorso, sia per il corso ordinario che per quello di perfezionamento, nei limiti di accertate disponibilità finanziarie.

Art. 28.

I posti di alunno del corso ordinario delle due classi si conferiscono mediante concorso per esami. I posti di alunno del corso di perfezionamento si conferiscono mediante concorso per titoli integrato da eventuale colloquio.

I due concorsi sono banditi ogni anno dal direttore entro il mese di aprile, con avvisi da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Sono ammessi al concorso per i posti del primo anno del corso ordinario della classe di lettere e filosofia e della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, gli studenti in possesso di un titolo di studio che dia accesso alle facoltà stesse.

Al concorso per i posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno di una facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali i quali abbiano superato rispettivamente almeno quattro esami annuali e sette tra annuali e biennali. La direzione può considerare tuttavia sufficiente per l'ammissione al concorso, in relazione alla loro importanza, un numero di prove inferiore a quello sopraindicato.

Sono ammessi al concorso per i posti di perfezionamento coloro che abbiano conseguito la laurea nelle discipline umanistiche o in quelle scientifiche, da non oltre due anni solari computati alla data della scadenza del concorso.

Non potrà essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 30 anni, salvo i casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile dal consiglio direttivo.

Art. 29.

Gli esami di concorso per il corso ordinario sono scritti e orali. I concorsi per il corso ordinario e per il corso di perfezionamento hanno luogo presso la scuola nei giorni indicati nell'avviso di concorso.

Art. 30.

Il consiglio direttivo, nell'approvare nei termini e nei modi di cui all'art. 27 il bando di concorso per il corso ordinario, stabilisce le materie su cui verteranno le prove, sia scritte che orali, degli esami di ammissione del concorso ordinario conformemente ai fini istituzionali della scuola. Esse non potranno comunque essere inferiori, sia per la classe di lettere che di scienze, al numero appresso indicato:

1) per l'ammissione al primo anno, almeno due prove scritte ed una prova orale atte a dimostrare l'adeguato livello intellettuale e culturale del candidato;

2) per l'ammissione al secondo e terzo anno, almeno due prove scritte e alcune prove orali.

Art. 31.

Il concorso ai posti di perfezionamento è per titoli integrato da eventuale colloquio: sono ammessi i lavori manoscritti. I titoli devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e la capacità di seguire con profitto i corsi della scuola.

Art. 32.

Le commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore e ciascuna di esse è composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, scelto tra i professori ufficiali della scuola ed i professori ufficiali delle facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali. Per il concorso a posti di perfezionamento, le commissioni giudicatrici sono composte di un numero di membri variabile comunque non inferiore a cinque.

Il presidente ed il commissario che deve supplirlo sono nominati dal direttore con l'ordinanza di costituzione.

Il direttore e il vicedirettore possono presiedere personalmente la commissione per il concorso della classe alla quale appartengono.

Art. 33.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Per il concorso ai posti dei corsi ordinari la commissione può escludere dalle prove orali coloro che nelle prove scritte siano rimasti troppo lontani dalla sufficienza.

Ciascuna commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Non possono essere compresi nelle graduatorie dei corsi ordinari coloro che complessivamente nei loro esami scritti e orali non abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti.

Nelle graduatorie dei corsi di perfezionamento non sono compresi coloro ai quali sono stati assegnati meno di otto decimi dei voti.

Art. 34.

I vincitori dei concorsi ai corsi ordinari, per essere ammessi alla scuola, devono comprovare l'iscrizione ai corrispondenti anni delle rispettive facoltà dell'Università di Pisa, e presentare entro il termine prescritto, i documenti richiesti nel bando di concorso.

Art. 35.

I vincitori ed i confermati nel posto di studio vengono sottoposti all'inizio dell'anno ad una visita medica da parte di un medico incaricato dalla scuola. La visita ha lo scopo di accertare l'immunità da infermità comunicabili.

Lo studente può essere escluso dalla scuola in conseguenza di successivi accertamenti medici effettuati durante l'anno accademico.

Art. 36.

La scuola può accogliere, come alunni, studiosi stranieri che intendano perfezionarsi in Italia negli indirizzi particolarmente coltivati presso la scuola.

Le modalità di ammissione, inclusi gli eventuali esami, sono stabiliti annualmente dal bando di concorso approvato dal consiglio direttivo.

Possono altresì essere ammessi alla scuola alunni stranieri, in reciprocità ad analogo trattamento che venga assicurato ad alunni della scuola, che si rechino a compiere studi presso la nazione da cui provengono gli alunni stranieri.

2. - *Obblighi di studio*

Art. 37.

Gli alunni dei corsi ordinari seguono le lezioni e le esercitazioni delle facoltà rispettive e i corsi interni della scuola, secondo un piano che viene sottoposto all'esame del consiglio di classe ed è approvato dal consiglio direttivo. Tale piano di studi, per quanto riguarda i corsi universitari, è sottoposto alla approvazione della facoltà corrispondente.

Gli alunni di entrambe le classi scelgono una lingua tra inglese, francese, tedesco e russo ed una seconda lingua tra le predette od altre il cui insegnamento sia impartito nella scuola. E' obbligatorio lo studio biennale di due di esse che viene stabilito dal piano di studi. Gli alunni ammessi al primo od al secondo anno della scuola saranno iscritti al secondo corso della lingua eventualmente già studiata ed al primo dell'altra.

Gli studenti che entrano nella scuola al terzo anno sono esonerati dalla frequenza dei corsi di quelle lingue di cui abbiano sostenuto nell'esame di concorso anche la prova scritta.

Art. 38.

Gli alunni dei corsi ordinari attendono ai loro studi secondo il piano indicato all'articolo precedente, guidati dai docenti della scuola, avvantaggiandosi della collaborazione dei colleghi e dei perfezionandi.

Gli alunni del corso di perfezionamento devono attendere agli studi previsti dal consiglio di classe ed approvati dal consiglio direttivo, nonché alla preparazione della dissertazione di cui al terzo comma dell'art. 42 presentando alla direzione nel primo anno di perfezionamento, entro il mese di giugno, una breve relazione scritta sul lavoro intrapreso e sui corsi frequentati, corredata di un parere scritto dei professori con i quali lavorano, ai fini dell'ammissione al secondo anno di perfezionamento, ai sensi dell'art. 17.

Art. 39

Gli alunni del corso ordinario, dopo l'ammissione alla scuola, sostengono colloqui e prove.

Gli alunni del corso di perfezionamento sostengono le seguenti prove:

a) prove sui corsi seguiti in conformità del piano di studio;

b) esame di diploma di perfezionamento.

Art. 40.

Nei colloqui che vengono tenuti nel mese di marzo gli alunni dei primi tre anni di corso rendono conto degli studi gradualmente fatti nella prima parte dell'anno accademico.

Le commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore. Sono composte di cinque membri, scelti tra i professori ufficiali della scuola e dell'Università di Pisa.

Per i singoli colloqui alla commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza.

La nomina dei presidenti delle commissioni e dei commissari che devono supplirli è fatta secondo il disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 32.

La commissione pone a verbale un breve giudizio sulla attività e le attitudini dell'alunno e conclude sulla sua idoneità.

Art. 41.

Alla chiusura dei corsi annuali della scuola gli alunni debbono sostenere una prova sui corsi seguiti. Il giudizio sulle prove e pronunciato da commissioni giudicatrici, composte di tre membri, nominate dal direttore, ed è espresso in trentesimi.

Art. 42.

Le commissioni giudicatrici per gli esami di diploma di perfezionamento, sono composte di sette commissari. Essi sono scelti come al secondo comma dell'art. 40, salvo che uno almeno dei commissari deve essere scelto fra i professori ufficiali di altre università italiane e straniere.

La nomina delle commissioni e del presidente avviene secondo il disposto dei commi primo e secondo dell'art. 32.

L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento scelto dall'alunno. La dissertazione deve essere presentata in quattro esemplari alla segreteria della scuola trenta giorni prima della data fissata per la discussione.

Per l'ammissione alla discussione è necessario che la dissertazione sia preventivamente giudicata da tre commissari « lavoro scientificamente apprezzabile per originalità di contenuto e chiarezza di esposizione ».

Ogni commissario dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è di otto decimi.

La lode non può essere concessa che all'unanimità.

Art. 43.

Il consiglio direttivo può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, dietro parere favorevole di tre studiosi competenti nella materia designati dal consiglio stesso, laureati in discipline umanistiche o scientifiche, sia italiani che stranieri i quali, pur non appartenendo alla scuola come alunni, abbiano dimostrato per studi compiuti o pubblicazioni fatte, notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma, sempre che la medesima sia particolarmente coltivata nella scuola.

Art. 44.

Gli alunni del corso ordinario debbono, anno per anno, ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui all'art. 41 e dare negli appelli ordinari delle sessioni estive ed autunnale gli esami universitari a cui sono obbligati dai rispettivi piani di studio. Gli alunni del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno tre esami universitari.

Gli alunni debbono riportare per gli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico la media almeno di 27 su 30 ed in ciascuno di essi il punteggio almeno di 24 su 30.

Nel caso che gli alunni non adempiano agli obblighi sopra detti perdono il posto.

Art. 45.

Gli alunni alla fine del corso ordinario conseguono il diploma di licenza; gli alunni alla fine del corso di perfezionamento devono superare l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento.

In casi del tutto eccezionali il consiglio direttivo può concedere una proroga.

Art. 46.

Gli alunni del corso ordinario hanno diritto dal 15 ottobre fino al 15 luglio, all'alloggio e vitto gratuito da parte della scuola, alle cure mediche ordinarie, all'uso della biblioteca e ad un « contributo didattico » il cui ammontare è fissato di anno in anno dal consiglio direttivo.

Coloro che abbiano nel periodo anzidetto adempiuto agli obblighi di cui all'art. 44, continueranno a godere dei diritti sopra indicati nel periodo che sarà stabilito dal consiglio direttivo per gli esami della sessione autunnale.

I perfezionandi potranno godere dei diritti di cui sopra a decorrere dalla data di espletamento del concorso.

3. - *Norme generali di convivenza*

Art. 47.

Il normalista che risiede nei collegi della scuola, s'impegna a collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi stessi e a rispettare le norme pratiche che lo regolano.

Il comportamento degli studenti e dei perfezionandi all'interno della scuola è regolato dalle norme del regolamento interno; il comportamento degli studenti e dei perfezionandi all'esterno della scuola è regolato dalle norme che vigono nell'ambito in cui essi operano.

Gli studenti in proprio o, finchè siano minori, i loro genitori, rispondono dei danni apportati per mancanza o colpa agli stabili o alle suppellettili della scuola. A tal fine possono essere obbligati ad effettuare un deposito di garanzia.

Art. 48.

Le mancanze commesse dagli alunni, tanto nello studio quanto nella condotta, sono punite, sentiti gli interessati:

a) con l'ammonizione pronunciata dal direttore;

b) con l'ammonizione pronunciata dal consiglio direttivo;

c) con l'allontanamento dalla scuola per un tempo determinato;

d) con l'espulsione permanente dalla scuola.

Le punizioni di cui alle lettere *c*) e *d*) sono inflitte dal direttore su deliberazione del consiglio direttivo. In caso di particolare gravità ed urgenza il direttore può di sua autorità, allontanare dalla scuola un alunno per un periodo non superiore a 15 giorni, in attesa del giudizio del consiglio direttivo.

In caso di allontanamento o di espulsione dalla scuola di giovani di età inferiore a ventun anni, la direzione ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilità legale.

CAPO V

NORME GENERALI E FINALI

Art. 49.

La scuola pubblica una rivista distinta in due sezioni: una per le lettere e una per le scienze, dal titolo « Annali della Scuola normale superiore ». Ogni sezione è diretta o dal direttore stesso della scuola o da un professore di ruolo della scuola o dell'Università di Pisa da lui nominato. La scuola pubblica altresì proprie collane di studi.

Art. 50.

Ai professori componenti le commissioni giudicatrici di esami è corrisposta una indennità che viene stabilita dal consiglio direttivo anno per anno, in relazione al numero dei candidati e al carattere delle prove.

Incarichi speciali per il funzionamento della scuola, possono essere assegnati dal consiglio direttivo che fissa altresì gli emolumenti per i medesimi entro i limiti consentiti dagli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 51.

A tutte le categorie del personale non insegnante possono essere assegnati dal consiglio direttivo, nei limiti consentiti dall'apposito stanziamento di bilancio, premi di operosità.

Art. 52.

Il regolamento interno contiene, oltre le norme a cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento della scuola.

Il regolamento interno è approvato dal consiglio direttivo.

Art. 53.

I rappresentanti degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto devono rivestire la qualifica di allievi dei corsi ordinari o di perfezionamento in regolare corso di studi ed aver compiuto ventun anni per il consiglio direttivo.

Art. 54.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per la Sicilia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 763 in data 20 novembre 1965, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto ministeriale n. 2152 del 3 giugno 1968, con il quale il sig. Pietro Ancona, venne chiamato a far parte della predetta commissione regionale in sostituzione dell'on. Giuseppe Miceli;

Vista la lettera n. 11695 in data 10 marzo 1969, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo ha comunicato che la C.G.I.L. ha designato, quale membro della predetta commissione regionale di vigilanza, il geom. Carlo Alaimo, in sostituzione del sig. Pietro Ancona;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il geom. Carlo Alaimo, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro, dalla C.G.I.L., è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sicilia, in sostituzione del sig. Pietro Ancona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. ELTEL Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. ELTEL Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. ELTEL Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo del trattamento previsto dallo art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(5255)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1969.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 164 del 20 febbraio 1969, con la quale il veterinario provinciale di Ascoli Piceno chiede per la provincia di competenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Accertato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Ascoli Piceno è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5078)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Nomina del presidente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », di Torino, modificato con la legge 25 marzo 1958, n. 316;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, sopra citato spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di nominare, con proprio decreto, il presidente dell'ente predetto;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1966, con il quale il dott. Tito Gavazzi è stato nominato presidente dell'ente;

Considerato che il mandato conferito al dott. Tito Gavazzi è scaduto, per compiuto triennio, il 5 aprile 1969;

Ritenuta l'opportunità di nominare presidente dell'ente il sig. Sergio Nocentini in sostituzione del dottor Tito Gavazzi;

Decreta:

Il sig. Sergio Nocentini è nominato presidente dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese», di Torino, per la durata di un triennio, in sostituzione del dott. Tito Gavazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(5103)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1969.

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle ditte industriali del settore vetro e cristallo piani della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e cristallo piani della provincia di Caserta, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle ditte industriali del settore predetto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e cristallo piani della provincia di Caserta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 maggio 1969 a favore degli operai dipendenti dalle ditte industriali del settore vetro e cristallo piani della provincia di Caserta, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale delle attività industriali del vetro e del cristallo piani.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(5254)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 maggio 1969.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale intrapresa nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina di età superiore a tre mesi, esistenti nell'intero territorio nazionale, con l'esclusione di quelli presenti nella regione della Vale d'Aosta e nelle isole di Lampedusa e di Ustica.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione antiaftosa verranno effettuate nell'arco di due distinti periodi di tempo e precisamente:

a) dal 15 settembre al 15 dicembre 1969 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini non monticanti ed i bufali nonchè gli ovini ed i caprini stanziali o che praticano il pascolo vagante;

b) dal 1° aprile al 31 maggio 1970 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini, gli ovini ed i caprini che si spostano per la monticazione.

Per i soggetti importati dall'estero sono riconosciuti validi i certificati di origine e di sanità oppure il Mod. *A*, sostitutivo dei medesimi, rilasciato dai veterinari di confine.

Art. 3.

Il vaccino antiaftoso da impiegare è di tipo trivalente ed è distribuito per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 4.

La vaccinazione è eseguita dai veterinari comunali o da veterinari liberi esercenti a ciò autorizzati dal veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale al veterinario provinciale, su modelli conformi agli allegati n. 1 e n. 2 a seconda delle specie animali vaccinate. I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 5.

I veterinari comunali, su richiesta degli interessati, sono autorizzati a rilasciare il certificato di vaccinazione, conforme all'allegato modello n. 3.

Art. 6.

Per gli animali che si spostano per l'alpeggio, la transumanza od il pascolo vagante, l'avvenuto trattamento immunizzante antiaftoso deve essere annotato rispettivamente, sul mod. n. 7 o sul mod. n. 8, previsti dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 7.

I compensi per le prestazioni professionali sono a carico dei privati in base a tariffe che il veterinario provinciale stabilisce, sentiti il locale ispettorato provinciale dell'agricoltura, le associazioni ed i sindacati degli allevatori, agricoltori, coltivatori diretti, mezzadri e gli ordini ed i sindacati professionali veterinari.

Art. 8.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

MODELLO N. 1

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA
(Bovini - Bufali)

Ordinanza ministeriale 8 maggio 1969

Quindicina dal . al . . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno	Vitelli sopra l'anno	Manze	Vacche	Tori	Buoi	Bufali	Animali sotto età vaccinale	
									Bovini	Bufali
		N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.

. . . .

Il veterinario provinciale

. . . .

MODELLO N 2

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA
(Ovini - Caprini)

Ordinanza ministeriale 8 maggio 1969

Quindicina dal . . . . . al . . . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località cui trovansi gli animali	N. ovini	N. aprini

. . . .

Il veterinario provinciale

. . . .

(5104)

MODELLO N 3

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Vista l'ordinanza ministeriale 8 maggio 1969 si certifica che . . . . .
. . . . di età . . . . . di
sesso . . . . . . contrassegnato con . . . .
è stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa trivalente in data . . . . . .
come da comunicazione quindicinale del . . . . prevista
all'art 4 dell'ordinanza succitata, a con vaccino, serie . . . .
prodotto dall istituto zooprofilattico sperimentale di . . . .

. . . . . lì . . . . . .

Il veterinario comunale

. . . .

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Alleanza cooperativa alessandrina », con sede in Alessandria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1969, il dott. Giuseppe Spalla è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Alleanza cooperativa alessandrina », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 29 novembre 1947, in sostituzione del sig. Molinatti Renato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(4817)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5114)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.768.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5115)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.942.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5116)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.778.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5113)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Valenzano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.335.263, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5117)

Autorizzazione al comune di Tuglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Tuglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.412.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5118)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.891.189, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5119)

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.421.422, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5120)

Autorizzazione al comune di Serramezzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Serramezzana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.382.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5121)

Autorizzazione al comune di Tramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Tramonti (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.541.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5122)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.179.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5123)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.683.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5124)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Labico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.426.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5125)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.955.238, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5126)

Autorizzazione al comune di Rocca Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Rocca Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.404.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5127)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Ispani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.266.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5128)

Autorizzazione al comune di Torri in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Torri in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.127.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5129)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Agosta (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.056.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5130)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.030.619, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5131)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Portico di Caserta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.927.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5132)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.161.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5133)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Mulazzo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.371.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5134)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Peglio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.866.162, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5135)

Autorizzazione al comune di Pietrarubbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Pietrarubbia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.334.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5136)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.730.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5137)

Autorizzazione al comune di Civitella Alfedena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Civitella Alfedena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.390.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5138)

Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.047.969, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5139)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Fraine (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.468.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5140)

Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.292.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5141)

Autorizzazione al comune di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1969, il comune di Pennadomo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.957.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5142)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.757.818, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5143)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di San Giuseppe Jato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4948)

Autorizzazione al comune di Molini di Triora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Molini di Triora (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.086.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4954)

Autorizzazione al comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.528.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4955)

Autorizzazione al comune di Ornica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Ornica (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5144)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1969, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.401.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5145)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1969, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.593.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5146)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.599.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4958)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.222.784, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4968)

Autorizzazione al comune di Giacciano con Baruchella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Giacciano con Baruchella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.778.313, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4969)

Autorizzazione al comune di Torricella Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Torricella Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.295.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4972)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.876.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(4974)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1969, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.742.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4973)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4949)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 13 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,85	627,35	627,45	627,45	627,40	627,85	627,40	637,45	627,85	627,90
$ Can.	582,15	581,60	582,25	581,80	581,80	582,50	581,70	581,80	582,05	582,06
Fr Sv.	145,68	145,60	145,55	145,575	145,60	145,38	145,55	145,575	145,68	145,69
Kr D.	83,38	83,35	83,35	83,36	83,45	83,40	83,36	83,36	83,40	83,40
Kr N	88,01	87,95	87,95	87,955	88 —	88,02	87,96	87,955	88,01	88,02
Kr Sv.	121,30	121,20	121,25	121,26	121,30	121,34	121,26	121,26	121,32	121,32
Fol	172,15	172,05	172,05	172,04	172,10	172,16	172,06	172,04	172,14	172,15
Fr B.	12,47	12,46	12,465	12,4675	12,46	12,45	12,4625	12,4675	12,47	12,465
Franco francese	126,22	126,15	121,18	126,55	126,10	126,25	126,15	126,55	126,24	126,20
Lst	1499,02	1499,60	1500,50	1500,20	1499,50	1500,05	1500,10	1500,20	1500,05	1500,20
Dm occ	156,82	156,80	156,85	156,85	156,75	156,84	156,81	156,85	156,84	156,95
Scell. Austr.	24,27	24,25	24,26	24,2560	24,20	24,28	24,2585	24,2560	24,28	24,28
Escudo Port.	22,02	22 —	22,05	22,05	22,05	22,05	22,04	22,05	22,05	22,05
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,97	8,9690	9 —	8,97	8,97	8,9690	8,97	8,97

Media dei titoli del 13 giugno 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,425
» 5 % (Ricostruzione)	98,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,10
» 5 % (Beni Esteri)	95,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,55
» » » » 1968-83	102,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,425
1 Dollaro canadese	581,75
1 Franco svizzero	145,562
1 Corona danese	83,36
1 Corona norvegese	87,957
1 Corona svedese	121,26
1 Fiorino olandese	172,05
1 Franco belga	12,465
1 Franco francese	126,152
1 Lira sterlina	1500,15
1 Marco germanico	156,83
1 Scellino austriaco	24,257
1 Escudo Port.	22,045
1 Peseta Sp.	8,969

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Lecce.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 2380 in data 22 aprile 1969, con la quale il presidente della Corte d'appello di Lecce nell'informare che il dott. Attilio Motta, presidente supplente di quella commissione, ha chiesto di essere sostituito perchè suo figlio è candidato ai predetti esami, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Carmelo Benfatto consigliere di quella corte;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Benfatto dott. Carmelo, consigliere della corte d'appello di Lecce, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Lecce in sostituzione del dott. Attilio Motta.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1969
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 70

(4827)

Rinvio delle prove scritte degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della citata legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, ed il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Esaminato il testo degli articoli 4 e 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre sucessivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuta la necessità di una precisa indicazione dell'oggetto delle prove;

Considerato che, in conseguenza, va modificato il citato art. 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1968;

Che, per effetto dell'anzidetta modifica, deve riaprirsi il termine di cui all'art. 3 del ripetuto decreto ministeriale e fissarsi la nuova data delle prove, ferme restando le altre disposizioni del medesimo decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di ammissione agli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1969, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 30 giugno 1969, corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle Corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 2.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

6 ottobre 1969: ricorso per cassazione in materia civile;
8 ottobre 1969: ricorso per cassazione in materia penale;
10 ottobre 1969: ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni fissati dal presidente a norma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 28 ottobre 1968.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1969
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 367

(5345)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di centosette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (anno accademico 1969-1970).

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto l'art. 15 della citata legge che autorizza la emanazione dei bandi di concorso fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica, recante norme per la attuazione della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1969-1970 un concorso per l'ammissione di centosette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario della aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi; per titoli ed esami per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in s.p.e.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

n. 45 ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:
n. 40 per la facoltà di medicina e chirurgia, suddivisi come segue:
n. 30 per i concorrenti al 1° anno della facoltà;
n. 5 per i concorrenti al 2° anno della facoltà;
n. 5 per i concorrenti al 3° anno della facoltà;
n. 5 per la facoltà di farmacia, per i concorrenti al 1° anno della facoltà;

n. 41 ai corsi del Corpo sanitario della marina militare di cui:
n. 40 per la facoltà di medicina e chirurgia, suddivisi come segue:
n. 20 per i concorrenti al 1° anno della facoltà;
n. 5 per i concorrenti al 2° anno della facoltà;
n. 15 per i concorrenti al 3° anno della facoltà;
n. 1 per la facoltà di farmacia, per i concorrenti al 1° anno della facoltà;

n. 15 ai corsi del Corpo sanitario dell'aeronautica militare per la facoltà di medicina e chirurgia, suddivisi come segue:
n. 10 per i concorrenti al 1° anno della facoltà;
n. 5 per i concorrenti al 3° anno della facoltà;

n. 6 al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al 1° anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito di ogni forza armata i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base della graduatoria di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti in graduatoria di una forza armata possono, su loro esplicita richiesta, coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in un'altra forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da questa ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente del secondo comma dell'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 273, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della marina, presso l'Accademia navale militare di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'aeronautica, presso la scuola di applicazione A. M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente articolo 1, seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in chimica e farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario della marina seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dello Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso la Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno, inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente articolo 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di anni cinque, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al 2° e 3° anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei e cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo della abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dalla ammissione all'accademia, per gli iscritti al 1° anno della facoltà di medicina e chirurgia (di 7 o 6 anni per gli iscritti rispettivamente al 2° e 3° anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'accademia, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in s.p.e. nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in s.p.e. nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in s.p.e. nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina;

tenenti in s.p.e. nel ruolo del servizio veterinario dello Esercito. Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni otto in conformità a quanto prescritto all'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al 1°, 2° e 3° anno dei corsi dell'accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 dicembre 1969 ed abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate. Tale limite di età di anni 2 è elevato di uno o due anni per i giovani che verranno ammessi rispettivamente al 2° e 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale, ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi, senza prole;

e) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esame del 1969 uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
licenza liceale rilasciata dalla scuola europea (sezione classica o scientifica);
abbiano superato prima delle prove di esame, se concorrenti alla ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami prescritti rispettivamente per il 1° anno o per il 1° biennio della facoltà stessa, presso la università frequentata;

f) siano in possesso della idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in s.p.e. del servizio sanitario o veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della marina o della aeronautica.

I giovani che all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo successivo non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente alla direzione generale personale ufficiali dell'Esercito o alle direzioni generali personale militare della Marina o dell'Aeronautica (a seconda della forza armata alla quale aspirano di appartenere) l'esito, una volta noto, dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli elencati.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1969, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;
direzione generale personale militare Marina - Roma;
direzione generale personale militare Aeronautica - Roma

a seconda della forza armata cui aspira appartenere, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del corpo da cui dipendono, se trattasi militari alle armi o arruolati di leva.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro postale di arrivo ed è riportata dalle direzioni generali interessate. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esame del 1969 o, per i concorrenti alla ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami prescritti per il 1° anno o per il 1° biennio della facoltà di medicina e chirurgia;

c) corso di studi che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle Direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'accademia nel ruolo e nel servizio o corpo sanitario delle tre forze armate prescelto o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna forza armata nelle sedi e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità, o meno, sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali o caratteriologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel corpo della forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente su nozioni delle discipline scientifiche impartite nei corsi liceali, secondo il programma annesso al presente decreto, descritto all'allegato 2 lettera *A;*

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese);

per i concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle materie obbligatorie prescritte nel piano di studi universitari, rispettivamente per il 1° anno o per il 1° biennio dei corsi, riportato nell'allegato 2, lettera *B;*

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese).

I concorrenti all'ammissione al 2° o 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali, un certificato in bollo, rilasciato dall'istituto di provenienza, comprovante il superamento di tutti gli esami prescritti per il 1° anno o per il 1° biennio della facoltà stessa e le votazioni riportate.

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di cinque ore, avrà luogo nello stesso giorno e nella stessa sede per tutti i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi. La data e la sede presso cui si effettuerà la prova saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche e geografiche, a scelta del candidato, stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore ai 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di 20 minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di 20 minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame o in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma semplicemente assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30.

Le comunicazioni di ammissione alla prova scritta e orale saranno effettuate in conformità dell'art. 6 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Con decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un ufficiale generale o ammiraglio - presidente;

b) da tre ufficiali medici in s.p.e., uno per ogni singola forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale della Aeronautica, in s.p.e., membri;

d) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

e) da un ufficiale superiore in s.p.e. del servizio veterinario, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta in relazione ai candidati da esaminare, membro aggiunto;

g) da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osservano — per quanto riguarda la ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili di istruzione, in quanto non risultano modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle forze armate, in servizio permanente o continuativo in ferma o rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) non abbiano superato il 26° anno di età al 31 dicembre 1969. Tale limite di età, per i concorrenti al 2° e 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, è elevato rispettivamente di uno e due anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6 lettera *f*) nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali o per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 400, tramite il comando del corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto di nascita su carta da bollo da L. 400;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *m*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel 1° biennio tutti gli insegnamenti prescritti dal piano di studi delle università per il 1° biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del 3° anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalle predette qualifiche, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'accademia, agli allievi, provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'accademia. Essi conserveranno tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Saranno formulate graduatorie di merito, distinte per forza armata. Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al 2° o al 3° anno dell'accademia:

1) la graduatoria di merito dei concorrenti al 1° anno dei corsi dell'accademia di sanità, distinta per forza armata e ruolo, è formata in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un punto per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 ed i 21/30: due punti qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968;

2) i concorrenti al 2° e 3° anno dei corsi dell'accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel 1° anno o nel 1° biennio della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media verrà aggiunto un punto per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 21/30

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti, e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole forze armate, saranno approvate con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione alla università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da lire 400) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 400) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 400) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nelle forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificati (carta bollata da L. 400) per coloro che abbiano superato le prove orali, rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito e del collegio F. Morosini;

h) dichiarazione (carta bollata da L. 400) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in s.p.e. ed il tempo trascorso in accademia o scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

i) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

l) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

m) fotografia recente (formato 4 x 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

n) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni. I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Art. 22.

Con decreto del Ministro per la difesa sono ammessi ai corsi dell'accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi secondo l'ordine risultato dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al 1° corso dell'accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel 1° biennio dei corsi dell'accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dal piano di studi dell'Università per il 1° biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del 3° anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al 2° e 3° anno dei corsi dell'accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli esami prescritti dal piano di studi universitari, dopo un anno di corso, conseguono la qualifica di aspirante ufficiale, con decorrenza rispettivamente dall'inizio del 3° e 4° anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'accademia, salvo che non intervenga — per non più di un anno — la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in s.p.e. previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora invece gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quale ufficiali in s.p.e. per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in s.p.e., sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al 1° corso dell'accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al 2° corso — per l'iscrizione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia — una ferma di anni uno, allo scadere delle quali, nella ipotesi contemplata dal 3° e dal 6° comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno. Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al 3° corso dell'accademia per l'iscrizione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi contemplata dal 6° comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademia e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata della classe, contingente o scaglione di appartenenza non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in s.p.e., di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'accademia.

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo consigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi, di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto a un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in s.p.e.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al comma primo del presente articolo (vedi precedente art. 18).

Art. 27.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso mensile spettante agli aspiranti ufficiali nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali sono accantonati per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n 273, ed accreditati su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente la quota di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

Le spese di cui al precedente comma sono versate mensilmente in tesoreria, con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali diverse.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio; spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rottura o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso. In questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dell'allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi e la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la patria potestà, fermo restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento della ferma, a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. I libri di testo universitari o quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'accademia.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del presente articolo, l'eventuale eccedenza attiva risultante dai conti personali, di cui al precedente art. 27, è versata, a cura dell'accademia, entro quindici giorni dalle dimissioni o dall'interruzione dei corsi, alle entrate eventuali e diverse del bilancio dello Stato.

Sono parimenti versate alle entrate dello Stato le somme rimborsate dagli interessati, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla loro riscossione.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1969-1970 è stabilita in L. 84.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1969

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1969
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 265

ALLEGATO 1

(Modello della domanda di ammissione al concorso in carta bollata da L. 400)

Al Ministero della difesa (1) . .
ROMA

Il sottoscritto (2) . . . . . . nato a . . domiciliato in . (provincia di . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico . . . . . per l'ammissione in qualità di allievo al (3) . . . . anno del corso di (4) . . . . per la nomina ad ufficiale (5) . . . . . in s.p.e.

La forza armata di assegnazione prescelta è (6) . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . . oppure (per i concorrenti al 2° e 3° anno di corso in medicina e chirurgia), di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami prescritti per il (7) della facoltà di medicina e chirurgia;

2) di essere iscritto al distretto militare di . od ufficio di leva di . . . o di capitaneria di porto di . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) . .,

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) . . con la qualifica di (10) .

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11) . .

Unisce i documenti (12) . .

Il concorrente, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserva, tutto ciò che in essa è stabilito.

(data) . . . . lì . . . .

Firma leggibile del genitore o del tutore se il candidato è minorenne
. . .

---

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, oppure Direzione generale per il personale militare della Marina, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il 1°, 2° o 3° anno di corso.

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o di veterinaria.

(5) Medico, farmacista, o veterinario.

(6 Indicare la forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Indicare se per il primo anno o per il primo biennio.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(9) Denominazione dell'ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc.

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(11) Scrivere «inglese» oppure «francese» solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(12) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . la predetta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

ALLEGATO 2

A) PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

per i concorrenti all'ammissione al 1° anno dei corsi dell'accademia

Fisica

(Elettrologia)

1) Corrente elettrica - Pila di Volta - Elettrolisi: legge di Faraday - Intensità della corrente - Polarizzazione delle pile - Accumulatori.

2) Resistenza elettrica - Leggi di Ohm - Circuiti derivati - Reostati - Effetto joule e sue principali correnti termoelettriche.

3) Intensità di un campo magnetico di una corrente rettilinea e circolare: leggi di Laplace e di Biot-Savart - Galvanometri - Elettrocalamite - Induzione elettromagnetica - Autoinduzione - Telefono - Rocchetto di Ruhmkorff.

4) Intensità efficace della corrente alternata - Potenza di una corrente alternata - Generatori meccanici della corrente - Anello di Pacinotti - Cenni sulla dinamo: alternatori e motori elettrici. Campo magnetico rotante di Galileo Ferraris.

5) Raggi catodici, anodici, raggi X - Cenni sulla radioattività naturale.

6) Cenni sulla costituzione della materia: molecole, atomi, nuclei, elettroni.

Chimica

1) Nozioni di chimica generale - Costituzione della materia Leggi fondamentali della chimica.

2) Cenni sugli idrocarburi: idrocarburi della serie grassa e della serie aromatica.

3) Alcaloidi principali - Nozioni elementari sui glucosidi e sulle sostanze proteiche.

Geografia generale

1) L'atmosfera: caratteristiche e proprietà - Venti costanti, periodici, variabili, ciclonici.

2) Climi: elementi e fattori climatici - Distribuzione e classificazione dei climi - Distribuzione delle piante e degli animali in relazione al clima. Azione geodinamica degli organismi - Azione dell'uomo.

3) Ere geologiche: carattere e distribuzione generale - Geologia dell'Italia - Comparsa dell'uomo.

4) Cenni sui caratteri antropometrici degli uomini e sulle razze umane.

B) PROVA ORALE

per i concorrenti all'ammissione al 2° e 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia

Per i concorrenti all'ammissione al 2° anno della facoltà di medicina e chirurgia la prova verterà su nozioni delle seguenti materie obbligatorie previste dai piani di studi universitari:

1) Biologia e zoologia generale;
2) Chimica;
3) Fisica.

Per i concorrenti all'ammissione al 3° anno della facoltà di medicina e chirurgia:

1) Anatomia umana normale;
2) Chimica biologica;
3) Microbiologia.

ALLEGATO 3

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . . .

L'anno . . . . . mese di . . . . . . è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'accademia di sanità militare interforze.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

(data) . . . . lì . . . .

Il dichiarante . . . .

Il sindaco . . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(5352)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Alessandria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2090/68 in data 6 settembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Alessandria;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Alessandria, dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Alessandria nonchè il provvedimento con il quale il medico provinciale di Alessandria ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello del comune di Alessandria, è così costituita:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale presso il Ministero della sanità, Roma.

Componenti:

Spatazza dott. Leonardo, vice prefetto vicario della prefettura di Alessandria;

Urbanelli dott. Leonello, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità, Roma;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di patologia e clinica veterinaria medica presso l'Università di Torino;

Rogna dott. Mario, veterinario direttore del pubblico macello del comune di Torino.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Alessandria, ove si svolgeranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Alessandria e del comune interessato.

Alessandria, addì 26 maggio 1969

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(4758)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Alessandria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2085/68 in data 6 settembre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Alessandria;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Alessandria, dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Alessandria, nonchè il provvedimento con il quale il medico provinciale di Alessandria ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Alessandria, è così costituita:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione presso il Ministero della sanità, Roma.

Componenti:

Battaglia dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Alessandria;

Lombardo dott. Antonino, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità, Roma;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di patologia e clinica veterinaria medica presso l'Università di Torino;

Wagner dott. Ivan, veterinario comunale.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Alessandria, ove si svolgeranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Alessandria e del comune interessato.

Alessandria, addì 26 maggio 1969

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(4759)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.